



## COMUNE DI UDINE

---

### Verbale di deliberazione della Giunta comunale

**24 GENNAIO 2017**

N. **11** d'ord.

---

Oggetto: Adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell'ambito del Parco Comunale del Torre - variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.40 della L.R. 19/2012 e s.m.i. - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – conclusioni

---

Nell'anno duemiladiciasette il giorno ventiquattro del mese di gennaio, nell'apposita sala si riunisce la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Raffaella BASANA, Gabriele GIACOMINI, Simona LIGUORI, Federico Angelo PIRONE, Enrico PIZZA, Pierenrico SCALETTARIS, Assessori.

Assenti: Cinzia DEL TORRE, Antonella NONINO, Alessandro VENANZI, Assessori.  
e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n.55 del 27 giugno 2016 il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 40 comma 2 della L.R. 19/2012 e s.m.i., alla variante relativa all'adeguamento funzionale e all'ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell'ambito del Parco del Torre;

Richiamato il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che disciplina le procedure di VAS e l'art. 4 della LR 16/2008 che integra la legislazione vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

Visto che l'art. 6, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006 precisa che per i piani e programmi, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;

Atteso che la variante in oggetto segue le procedure di cui all'art.40 della L.R. 19/2012 e s.m.i. e riveste le caratteristiche previste al citato art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 che prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 13 a 18, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;

Dato atto che il PRGC vigente è stato sottoposto alla procedura di VAS conformemente a quanto disposto dal titolo II^ del D.Lgs. 152/2006, con decisione finale in sede di approvazione con delibera consiliare n. 57 d'ord. del 03.09.12;

Visto che l'Autorità competente è tenuta a verificare, sulla base della relazione di verifica preventiva allegata alla variante e tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, se le variazioni proposte dalla variante stessa possono avere impatti significativi sull'ambiente;

Visto che, secondo il disposto dell'art. 4 della L.R. 16/2008, l'Autorità competente è la Giunta comunale;

Esaminato l'elaborato di variante predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale, in particolare la sezione relativa alla "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", redatta ai sensi dell'Allegato I^ alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la Relazione sopraccitata giunge alla conclusione di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 per la variante in argomento, in quanto non si rilevano effetti significativi sull'ambiente;

Dato atto, altresì, che la Relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e della D.G.R. 11 luglio 2014 n.1323, contenuta nell'elaborato sopra richiamato, evidenzia che la variante non determina interferenze e possibili incidenze significative verso i S.I.C. presenti nei Comuni limitrofi e pertanto si ritiene non necessaria l'attivazione della verifica di significatività dell'incidenza;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 294 del 22/07/2016 con la quale è stata individuata la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio quale soggetto da consultare al fine di acquisire il parere in merito alla Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS della variante di cui all'oggetto;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 05/10/2016 che ritiene che la variante in oggetto non sia assoggettabile alla procedura di V.A.S.;

Ricordato che la procedura di approvazione della variante in oggetto, ai sensi dell'art.40 della L.R. 19/2012 e s.m.i. avverrà con autorizzazione unica in sede di Conferenza di servizi e che in tale atto sarà dato conto della conclusione del procedimento di V.A.S.;

Ritenuto pertanto di condividere i contenuti e le conclusioni della “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente” facente parte dell'elaborato di variante al PRGC vigente allegato alla succitata D.C.C. n.55/2016 e, sulla base di quanto argomentato, di non assoggettare alla procedura di V.A.S. la variante stessa;

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 5 dicembre 2008, n.16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” e s.m.i.
- la L.R. 19/2012 “Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti” e s.m.i.;
- la D.G.R. n.2627 del 29/12/2015 “Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti Locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, arch. Raffaele Shaurli, e conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

## DELIBERA

1. di condividere e fare propri i contenuti della “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente”, redatta ai fini della VAS e facente parte del fascicolo unico della variante al vigente PRGC relativa all'adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell’ambito del Parco Comunale del Torre, in particolare le conclusioni della stessa:

*“Alla luce dei risultati emersi dall’attività di verifica si ritiene che non sia necessario procedere oltre con l’applicazione completa della procedura di VAS relativa alla variante in argomento in quanto la stessa:*

- *riveste le caratteristiche previste al comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 relativamente ai piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;*
- *non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;*
- *è priva di effetti significativi sull’ambiente;*
- *consentendo l'adeguamento e ampliamento dell'impianto di distribuzione con la differenziazione dei carburanti contribuisce a promuovere la mobilità di veicoli alimentati con carburanti alternativi e a ridurre la produzione di anidride carbonica e degli altri inquinanti atmosferici, in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco per il quinquennio 2013-2018 “Azione 5: Udine città pulita: ambiente e territorio. Energia pulita.” e del Piano di Azione per l'energia sostenibile (PAES) in quanto amplia l'offerta di distributori a metano nel territorio comunale.*

*Ciò premesso, ritenendo che la variante non apporti effetti significativi sull’ambiente, il Comune di Udine si impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, all’interno dei processi di pianificazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, in stretta sintonia con le disposizioni normative comunitarie in materia”*

2. di dare atto del parere della Commissione Comunale Locale per il Paesaggio, che concorda sulla esclusione della variante dalla procedura di VAS;
3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, in considerazione della scarsa significatività dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti ambientali, alla luce del parere pervenuto e sulla base delle conclusioni della Relazione di verifica VAS, l’esclusione della variante stessa dalla Valutazione ambientale strategica, di cui agli art. 13-18 del D.Lgs 152/2006 e di stabilire che degli esiti della presente procedura verrà dato atto con l'approvazione della variante in sede di Conferenza di servizi di cui all'art.40 della L.R. 19/2012 e s.m.i.;
4. di stabilire che l’esito della verifica di assoggettabilità a VAS venga reso noto, per la durata di trenta giorni, mediante pubblicazione sul sito web comunale e nell'Albo pretorio on-line, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.12, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(f.to Furio Honsell)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(f.to Carmine Cipriano)